



# **COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**

*(Provincia di Isernia)*

**SEDUTA DEL 30/06/2022**

**DELIBERA N. 48**

## **DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIBUNALE ISERNIA. CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.**

L'anno Duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore 8,05 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		X
		<b>TOTALI</b>	<b>02</b>	<b>01</b>

Partecipa alla seduta il dott. DI GIULIO Domenico, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità Tecnica e contabile (art. 49 T.U 267/00) dai sottoscritti Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria.

Sant'Angelo del Pesco, 30/06/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to dott. Domenico Di Giulio

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIBUNALE ISERNIA. CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione:

**PREMESSO** che:

- precedenti riforme legislative, come è noto, hanno introdotto la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. A norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, a richiesta dell'imputato, la pena come descritta e il giudice monocratico può, su espressa richiesta dell'imputato, sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. n. 54 sopra citata.
- Il D.M. 26 marzo 2001 prevede all'art. n. 2 comma 1 che l'attività non retribuita a favore della collettività debba svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di Giustizia o su delega di questo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti nominati.
- L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.
- All'Ente è vietato corrispondere ai soggetti incaricati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e sarà obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
- L'Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui incaricato, ecc.).
- I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti individuati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione delle pene, una

relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da condannato.

**RITENUTO** le attività svolte dai soggetti assegnati possono essere svolte a supporto della squadra tecnico-manutentiva (che comprende anche la cura e la manutenzione delle strade e delle aree verdi comunali);

**VISTO** lo schema di convenzione all'uopo predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo, allegato al presente atto, allegato A);

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale prevede l'inserimento fino a **3 soggetti** che faranno richiesta a questo comune, rendendosi disponibile a prestare la propria attività lavorativa a favore del comune per non più di **4 ore al giorno**. In tale ambito l'attività che svolgerà tale persona sarà di supporto alla squadra tecnico-manutentiva e cura del verde pubblico;

**RILEVATO** che, in relazione alla natura delle prestazioni richieste, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, è la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni in merito al soggetto individuato redigendo, terminata l'esecuzione delle pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;

**CONSIDERATO** che sarà a carico del Comune l'assicurazione del soggetto individuato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

#### **VISTI**

- il T.U. n. 267/2000 s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, salvo diverse determinazioni del Presidente del Tribunale di Isernia, ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo n.274 del 28-8-2000, l'allegato schema di convenzione All A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito ai lavori di Pubblica Utilità da stipularsi tra il Comune ed il Ministero della Giustizia e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Isernia, della durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento nominando lo stesso responsabile del procedimento e di assegnare allo stesso la presunta somma di € 500,00 per la stipula dell'assicurazione RCT e contro gli infortuni che trova copertura al capitolo 1044/0 codice 01.02.1.03 del bilancio 2022/2024 annualità 2022;

**DI TRASMETTERE** il presente deliberato all'albo pretorio ed alla Sezione Amministrazione Trasparente.

**DI DICHIARARE** il presente deliberato immediatamente eseguibile ex art 134, comma 4, del D. Lgs. nr. 267/2000, stante l'urgenza per l'attuazione degli adempimenti necessari.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**AVUTA** da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere,

Con voto unanime, espresso in forma palese,

### **D E L I B E R A**

**DI APPROVARLA** nei termini sopra formulati;

successivamente

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 01/12/2022

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 01/12/2022 al 16/12/2022 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 377

Sant'Angelo del Pesco, li 01/12/2022

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- ( X ) Il giorno 30/06/2022 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 30/06/2022

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Al. A)

**TRIBUNALE DI ISERNIA**  
**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**  
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274  
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nel Palazzo di Giustizia di Isernia;

**TRA**

Il Tribunale di Isernia (Codice Fiscale \_\_\_\_\_) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. \_\_\_\_\_ - domiciliato per la carica in Piazza Tedeschi

**E**

Il Comune di Sant'Angelo del Pesco (Codice Fiscale 80000030942) rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott.ssa Nunziatina Nucci. nata a Castel di Sangro il 08/09/1978 e residente per la carica presso il palazzo Municipale di Sant'Angelo del Pesco, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

**Premesso:**

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c.1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

- Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
- Che il Comune di Sant'Angelo del Pesco con deliberazione N..... del ..... ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

Il Comune di Sant'Angelo del Pesco consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di ..... specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Sant'Angelo del Pesco individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il geom. Carmine Di Giulio, Responsabile Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Sant'Angelo del Pesco si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di ..... si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Sant'Angelo del Pesco l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Sant'Angelo del Pesco

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.



Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali- Roma, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Isernia

II PRESIDENTE

---

Per il Comune di .....

Il Sindaco pro tempore

**Dott.ssa** .....

---